



COMUNE DI SAN NAZZARO

Provincia di Benevento

Via Salita Chiesa, 82018 Tel 0824-58624-58676 Fax 0824 480893 - C. F.: 80001310624 / Partita IVA: 00807070628 e-mail: sindaco.sannazzaro@tin.it - eofnu@tin.it - Web: www.comune.sannazzaro.bn.it.

COPIA CONFORME DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

Verbale N. 27 Del 18/10/2012	<u>OGGETTO: Regolamento comunale per la disciplina dell'imposta municipale propria (IMU). Approvazione</u>
---------------------------------	--

L'anno **DUEMILADODICI**, il giorno **DICIOTTO** del mese di **OTTOBRE**, alle ore **20.15** presso la sede comunale di San Nazario in via Salita Chiesa, si è riunito il Consiglio comunale in **PRIMA** convocazione in sessione **ORDINARIA**, previsto per le ore **20.00**, a seguito di comunicazione prot. n. 3631 del 28.09.2012 diramata ai Sigg. Consiglieri Comunali a norma di legge. Risultano presenti al presente punto all'odg:

COMPONENTI		PRESENTE	ASSENTE
Giovanni Tommaso MANGANIELLO	PRESIDENTE	X	
Nunziante Nazario SERINO	CONSIGLIERE	X	
Estero ZUZOLO	CONSIGLIERE	X	
Rocco LIVIERO	CONSIGLIERE	X	
Giovanna PRINCIPE	CONSIGLIERE	X	
Giuliano Gerardo CALABRESE	CONSIGLIERE	X	
Antonello SATERIALE	CONSIGLIERE	X	
Giovanni Piero PEPE	CONSIGLIERE		X
Benito MIRRA	CONSIGLIERE	X	
Francesco Paolo DE CROSTA	CONSIGLIERE	X	
Assegnati N° 9 + 1		Presenti N° 09	
In carica N° 9 + 1		Assenti N° 1	

Presiede **Giovanni Tommaso MANGANIELLO** nella qualità di Sindaco/Presidente.

Partecipa il segretario comunale **Dott.ssa Sabrina GIANNULLI**, per quanto richiesto dall'art. 97, comma 4, lett. a) del d.lgs n.267/2000.

La seduta è pubblica.

Accertato che gli intervenuti sono in numero legale, il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'ordine del giorno.

**OGGETTO: Regolamento comunale per la disciplina dell'imposta municipale propria (IMU).
Approvazione.**

**PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
DI CONSIGLIO COMUNALE**

VISTO l'art. 13 del D.L. 06/12/2011, n. 201, istitutivo, a decorrere dal 01/01/2012 e fino al 2014, dell'imposta municipale propria di cui agli articoli 8 e 9 del D.Lgs 23/2011 in forma sperimentale, come modificato dall'art. 4 del D.L. 16/2012;

VISTE le disposizioni dell'art. 8 e dell'art. 9 del D.Lgs 23/2011, richiamati dal citato art. 13, nonché le norme dell'art. 14, commi 1 e 6, del medesimo decreto;

VISTE le norme contenute nell'art. 4 del D.L. 16/2012;

VISTE altresì tutte le disposizioni del D.Lgs 504/92, dell'art. 1, commi 161-170, della L. 296/2006 direttamente o indirettamente richiamate dall'art. 13 del D.L. 201/2011;

VISTO inoltre l'art. 52 del D.Lgs 446/97, disciplinante la potestà regolamentare dell'ente in materia di entrate, espressamente applicabile anche all'imposta municipale propria in virtù del combinato disposto dell'art. 13, comma 13, del D.L. 201/2011 e dell'art. 14, comma 6, del D.Lgs 23/2011;

RILEVATO che il comma 2 dell'art. 52 del D.Lgs. 446/97 prevede che i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, da deliberare non oltre il termine fissato per l'approvazione del bilancio di previsione, con efficacia non antecedente al 1° gennaio dell'anno successivo a quello di approvazione;

VISTO l'art. 53, comma 16, della Legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall'art. 27, comma 8, della Legge 28/12/2001, n. 448, il quale prevede, in deroga a quanto sopra, che il termine per la deliberazione delle aliquote e delle tariffe dei tributi locali nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione, disponendo, contestualmente che tali regolamenti, anche se adottati successivamente al 1° Gennaio dell'anno di riferimento del bilancio di previsione, hanno comunque effetto da tale data;

VISTO che con decreto del Ministro dell'Interno, del 2 agosto 2012, è stato differito al 31 ottobre il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2012 da parte degli enti locali;

TENUTO CONTO altresì, che l'art. 13, comma 12bis, del D.L. 201/2011, introdotto dall'art. 4 del D.L. 16/2012, stabilisce che con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 10 dicembre 2012, lo Stato provvede, sulla base del gettito della prima rata dell'imposta municipale propria nonché dei risultati dell'accatastamento dei fabbricati rurali, alla modifica delle aliquote, delle relative variazioni e della detrazione stabilite dal presente articolo per assicurare l'ammontare del gettito complessivo previsto per l'anno 2012;

RICHIAMATO il comma 8 del medesimo articolo 13 in base al quale, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanare entro il 10/12/2012, lo Stato provvede, sulla base dell'andamento

del gettito derivante dal pagamento della prima rata dell'imposta, alla modifica dell'aliquota da applicare ai fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui al medesimo comma 8, ed ai terreni in modo da garantire che il gettito complessivo non superi per l'anno 2012 gli ammontari previsti dal Ministero dell'Economia e delle Finanze rispettivamente per i fabbricati rurali strumentali ed i terreni;

CONSIDERATO che a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'Interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero dell'Interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997.

VISTA la nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, Direzione Federalismo Fiscale prot. n. 5343/2012 del 18/05/2012, la quale stabilisce le modalità provvisorie per l'invio e la pubblicazione del regolamento dell'imposta municipale propria, nelle more dell'emanazione del decreto ministeriale previsto dal sopra citato comma 15 dell'art. 13;

ESAMINATO l'allegato schema di regolamento per la disciplina dell'Imposta Municipale Propria, predisposto dal competente ufficio comunale, costituito da n. 15 articoli, allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale;

DATO ATTO che in virtù di quanto disposto dall'art. 52 del D.Lgs 446/97 per quanto non disciplinato dal regolamento allegato alla presente deliberazione continuano ad applicarsi le disposizioni di legge vigenti in materia di imposta municipale propria;

TENUTO CONTO che il regolamento entra in vigore il 01 gennaio 2012, in virtù di quanto previsto dalle sopra richiamate disposizioni normative;

RITENUTO di approvare il suddetto regolamento;

ACQUISITI sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49, primo comma del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, i pareri favorevoli di regolarità Tecnica e Contabile del Responsabile dell'Area Economico-finanziaria;

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

VISTO lo Statuto comunale;


SI PROPONE DI DELIBERARE

Per le ragioni esposte in premessa:

1. **Di dare atto** che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente dispositivo.
2. **Di approvare** il “*Regolamento comunale per la disciplina dell'imposta municipale propria (IMU)*”, composto di n.15 articoli e allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale.
3. **Di dare atto** che il predetto Regolamento, approvato con la presente deliberazione, entra in vigore il 01 gennaio 2012.
4. **Di dare altresì atto** che per quanto non disciplinato dal Regolamento comunale in oggetto continuano ad applicarsi le vigenti disposizioni di legge in materia di Imposta Municipale Propria.
5. **Di determinare** le aliquote e le detrazioni del tributo annualmente con specifica successiva deliberazione.
6. **Di trasmettere**, a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 e dell'art. 52 del D.Lgs. 446/97, la presente deliberazione e copia del regolamento approvato al Ministero dell'Economia e delle Finanze, dipartimento delle finanze, entro il termine di 30 giorni dalla sua esecutività, adottando, nelle more dell'approvazione dell'apposito DM in corso di emanazione, le modalità indicate nella nota del Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze, prot. n. 5343/2012 del 16/04/2012.

Si propone la votazione l'immediata esecutività ai sensi dell'art. 134, IV comma del D.Lgs. n. 267/2000.

San Nazzaro, 12.10.2012

**IL PROponente**
IL SINDACO Dr. Giovanni Tommaso Manganiello

**OGGETTO: Regolamento comunale per la disciplina dell'imposta municipale propria (IMU).
Approvazione.**

Il Presidente illustra l'argomento di cui al presente punto all'odg dando lettura della relativa proposta di deliberazione e degli articoli più salienti del Regolamento in oggetto, facendo presente che lo stesso è stato redatto in ossequio a quanto previsto dalla vigente normativa in materia e secondo lo spazio di manovra concesso ai Comuni in merito soprattutto alle unità immobiliari possedute da anziani, disabili e gli iscritti all'AIRE; poi cede la parola ai Consiglieri comunali.

Interviene il Consigliere comunale Benito Mirra che, come per l'approvazione del Regolamento comunale sul trasporto scolastico, annuncia il voto contrario del proprio gruppo in virtù della circostanza che, nonostante l'Amministrazione comunale si fosse precedentemente impegnata, la minoranza non è stata coinvolta per la redazione anche del Regolamento in oggetto.

Pertanto,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Uditi gli interventi,

Vista la proposta di deliberazione comunale che allegata al presente verbale ne forma parte integrante e sostanziale;

Ritenuto che sussistono tutte le condizioni per procedere all'approvazione;

Acquisiti sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49, primo comma del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, i pareri favorevoli di regolarità Tecnica e Contabile del Responsabile dell'Area Economico-finanziaria.

Acquisito il parere del Revisore dei Conti, Dott. Loris Nardone, in virtù del nuovo art. 239 del T.U.E.L. di cui al D.Lgs. 267/2000 e successive integrazioni e modificazioni, da ultimo intervenute con l'articolo 3 del D.L. 10/10/2012 n° 174

Vista la seguente normativa:

- il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;
- il D.Lgs. n.165/2001;
- il Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

Tanto premesso e considerato;

Con la seguente votazione:

Presenti: n. 9

Assenti: n. 1 (Giovanni Piero Pepe)

Astenuti: n. 0

Votanti: n. 9

Contrari: n. 2 (Benito Mirra e Francesco Paolo De Crosta)

Per i motivi espressi in narrativa che qui si intendono per riportati e trascritti:

DELIBERA

1. **Di dare atto** che le premesse formano parte integrante e sostanziale.
2. **Di approvare** il “*Regolamento comunale per la disciplina dell’imposta municipale propria (IMU)*”, composto di n.15 articoli e allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale.
3. **Di dare atto** che il predetto Regolamento, approvato con la presente deliberazione, entra in vigore il 01 gennaio 2012.
4. **Di dare altresì atto** che per quanto non disciplinato dal Regolamento comunale in oggetto continuano ad applicarsi le vigenti disposizioni di legge in materia di Imposta Municipale Propria.
5. **Di determinare** le aliquote e le detrazioni del tributo annualmente con specifica successiva deliberazione.
6. **Di trasmettere**, a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 e dell’art. 52 del D.Lgs. 446/97, la presente deliberazione e copia del regolamento approvato al Ministero dell’Economia e delle Finanze, dipartimento delle finanze, entro il termine di 30 giorni dalla sua esecutività, adottando, nelle more dell’approvazione dell’apposito DM in corso di emanazione, le modalità indicate nella nota del Dipartimento delle Finanze del Ministero dell’Economia e delle Finanze, prot. n. 5343/2012 del 16/04/2012

Pertanto con separata votazione

Presenti: n. 9

Assenti: n. 1 (Giovanni Piero Pepe)

Astenuti: n. 0

Votanti: n. 9

Contrari: n. 0

Favorevoli: n. 9

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista l’urgenza di provvedere in merito

DELIBERA

Di dichiarare immediatamente seguibile il presente provvedimento ai sensi dell’art. 134, IV comma del D.Lgs. n. 267/2000



COMUNE DI SAN NAZZARO
(Provincia di Benevento)

Approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 27 del 18.10.2012

**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA
DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA
(IMU)**



INDICE

<i>Art. 1 -</i>	<i>Oggetto del regolamento</i>
<i>Art. 2 -</i>	<i>Imposta riservata allo Stato</i>
<i>Art. 3 -</i>	<i>Definizione di fabbricato, area fabbricabile e terreno agricolo</i>
<i>Art. 4 -</i>	<i>Base imponibile dei fabbricati e dei terreni</i>
<i>Art. 5 -</i>	<i>Base imponibile delle aree fabbricabili</i>
<i>Art. 6 -</i>	<i>Base imponibile per i fabbricati di interesse storico artistico e per i fabbricati dichiarati inagibili/inabitabili</i>
<i>Art. 7 -</i>	<i>Unità immobiliari appartenenti a cooperativa edilizia nonché alloggi assegnati dagli Istituti pubblici</i>
<i>Art. 8 -</i>	<i>Unità immobiliari possedute da anziani o disabili e iscritti AIRE</i>
<i>Art. 9 -</i>	<i>Esenzioni e altre forme di agevolazione</i>
<i>Art. 10 -</i>	<i>Versamenti e interessi</i>
<i>Art. 11 -</i>	<i>Rimborsi e compensazione</i>
<i>Art. 12 -</i>	<i>Dichiarazione</i>
<i>Art. 13 -</i>	<i>Istituti deflattivi del contenzioso</i>
<i>Art. 14 -</i>	<i>Riscossione coattiva</i>
<i>Art. 15 -</i>	<i>Disposizioni finali</i>

ART. 1 – OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento disciplina l'applicazione nel Comune di San Nazzaro dell'imposta municipale propria istituita dall'art. 13 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214 e disciplinata dal medesimo articolo 13 e dagli articoli 8 e 9 del D. Lgs 14 marzo 2011, n. 23.
2. Il presente regolamento è adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n.446, dall'art. 13, comma 13, del Decreto Legge 201/2011 e dall'art. 14, comma 6, del Decreto Legislativo 23/2011.
3. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.
4. Soggetto attivo dell'imposta è il Comune di San Nazzaro.

ART. 2 - IMPOSTA RISERVATA ALLO STATO

1. Ai sensi del comma 11, dell'articolo 13, del D.L. n. 201/2011, è riservata allo Stato la quota di imposta pari alla metà dell'importo calcolato applicando alla base imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione dell'abitazione principale e delle relative pertinenze, nonché dei fabbricati rurali ad uso strumentale, l'aliquota di base di cui al comma 6 dello stesso articolo 13, primo periodo. La quota di imposta risultante è versata allo Stato contestualmente all'imposta municipale propria.
2. Alla quota di imposta riservata allo Stato non si applicano le detrazioni previste dal medesimo articolo 13, nonché le detrazioni e le riduzioni di aliquota deliberate dal Comune.
3. La quota statale non si applica all'abitazione principale e alle relative pertinenze, nonché ai fabbricati rurali ad uso strumentale, alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari.


**ART. 3 – DEFINIZIONE DI FABBRICATO, AREA FABBRICABILE
E TERRENO AGRICOLO**

1. Presupposto dell'imposta è il possesso di immobili, compresa l'abitazione principale e le pertinenze della stessa. Restano ferme le definizioni di fabbricato, area fabbricabile e terreno agricoli di cui all'articolo 2) del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 504.

ART. 4 - BASE IMPONIBILE DEI FABBRICATI E DEI TERRENI AGRICOLI

1. Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1 gennaio dell'anno di imposizione, rivalutate del 5 per cento ai sensi del comma 48 dell'articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n.

VISTO
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa *[firma]* GIANNULLI



Regolamento per la disciplina dell'Imposta Municipale Propria

662, i moltiplicatori previsti dall'articolo 13, comma 4 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in Legge 22 dicembre 2011, n. 214


2. Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, il valore è determinato secondo i criteri del comma 2 dell'articolo 5 del D. Lgs. 504/92.
3. Per i terreni agricoli, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1 gennaio dell'anno di imposizione, rivalutato del 25 per cento ai sensi dell'articolo 3, comma 51, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, un moltiplicatore pari a 135. Per i terreni agricoli, nonché per quelli non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola, il moltiplicatore è pari a 110.

ART. 5 - BASE IMPONIBILE DELLE AREE FABBRICABILI

1. Per le aree fabbricabili, il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.
2. A norma dell'art. 36, comma 2, del Decreto Legge n. 223/2006, sono considerate fabbricabili le aree utilizzabili a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico adottato, indipendentemente dall'approvazione della Regione e dall'adozione di strumenti attuativi del medesimo.
3. In caso di utilizzazione edificatoria dell'area, di demolizione di fabbricato, di interventi di recupero a norma dell'art. 3, comma 1, lettere c), d) ed f) del Decreto del Presidente della Repubblica 06/06/2001, n. 380, la base imponibile è costituita dal valore dell'area, la quale è considerata fabbricabile anche in deroga a quanto stabilito nell'art. 2 del Decreto Legislativo 504/92, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato.
4. Il Comune, con apposita deliberazione di Giunta comunale, può determinare, ai soli fini indicativi, periodicamente e per zone omogenee i valori venali in comune commercio delle stesse.
5. Non si procede ad accertamento qualora il contribuente abbia provveduto al versamento dell'imposta sulla base di un valore non inferiore a quello predeterminato secondo i criteri del comma precedente.

ART. 6 - BASE IMPONIBILE PER I FABBRICATI DI INTERESSE STORICO ARTISTICO E PER I FABBRICATI DICHIARATI INAGIBILI/INABITABILI

1. La base imponibile è ridotta del 50 per cento:



Regolamento per la disciplina dell'Imposta Municipale Propria

- a. Per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
- b. Per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente.

ART. 7. - UNITÀ IMMOBILIARI APPARTENENTI A COOPERATIVA EDILIZIA NONCHÉ ALLOGGI ASSEGNATI DAGLI ISTITUTI PUBBLICI

1. Per le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché per gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari, si applica la detrazione prevista per l'abitazione principale. Resta ferma l'applicazione dell'aliquota base. Il versamento va effettuato interamente a favore del Comune in quanto non trova applicazione la riserva a favore dello Stato.

ART. 8 - UNITÀ IMMOBILIARI POSSEDUTE DA ANZIANI O DISABILI E ISCRITTI AIRE

1. Si considera direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.
2. Si considera direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata.

ART. 9 - ESENZIONI E ALTRE FORME DI AGEVOLAZIONE

1. Sono esenti dall'imposta municipale propria gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni, dalle Comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali.
2. Si applicano le esenzioni previste dall'articolo 7, comma 1, lettere b), c), d) e), f), h) ed i) del D.Lgs. 504/92.
3. Le esenzioni di cui al comma 1 e 2 spettano per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte dalla norma.
4. I terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli professionali, di cui all'articolo 1 del D. Lgs. 99/2004, iscritti nella previdenza agricola, purché dai medesimi

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dot. Ssa Sabrina GIANNULLI



Regolamento per la disciplina dell'Imposta Municipale Propria

condotti, sono soggetti all'imposta limitatamente alla parte di valore eccedente euro 6000 e con le seguenti riduzioni:

- a) del 70 per cento dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente i 6000 euro e fino a euro 15.500;
- b) del 50 per cento di quella gravante sulla parte di valore eccedente euro 15.500 e fino a euro 25.500;
- c) del 25 per cento di quella gravante sulla parte di valore eccedente euro 25.500 e fino a euro 32.000;

ART. 10 – VERSAMENTI ED INTERESSI

1. Il versamento dell'imposta dovuta al Comune per l'anno in corso è effettuato in due rate di pari importo, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre, oppure in un'unica soluzione annuale da corrispondere entro il 16 giugno, mediante utilizzo del Modello F24.
2. I versamenti non devono essere eseguiti quando l'imposta annuale risulti inferiore a euro 12,00.
3. Il pagamento deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è pari o inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.
4. Si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri, purché l'imposta in questione sia stata totalmente assolta per l'anno di riferimento e a condizione che vengano comunicati i nominativi dei soggetti interessati. In caso di insufficiente o tardivo versamento, ciascun contitolare risponde limitatamente alla propria quota di possesso.
5. Sulle somme dovute per imposta non versate alle prescritte scadenze, si applicano gli interessi nella misura del tasso di interesse legale, calcolati con maturazione giorno per giorno, con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

ART. 11 – RIMBORSI E COMPENSAZIONE

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. Il rimborso viene effettuato entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.
2. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi nella misura del tasso di interesse legale, con maturazione giorno per giorno, e con decorrenza dal giorno in cui gli stessi sono divenuti esigibili.
3. Non sono eseguiti rimborsi per importi inferiori a euro 12,00 per anno solare.
4. Su specifica richiesta del contribuente è possibile procedere alla compensazione delle somme a debito con quelle a credito, purché riferite allo stesso tributo. Il Funzionario responsabile sulla base della richiesta pervenuta, in esito alle verifiche compiute, autorizza la compensazione.

ART. 12 - DICHIARAZIONE


IL SEGRETARIO COMUNALE
Dot.ssa Sabrina GLANNELLI

Regolamento per la disciplina dell'Imposta Municipale Propria

1. I soggetti passivi devono presentare la dichiarazione entro 90 giorni dalla data in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta, utilizzando il modello che sarà approvato con apposito decreto ministeriale. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta. Con il citato decreto, sono, altresì, disciplinati i casi in cui deve essere presentata la dichiarazione.
2. Restano ferme le dichiarazioni presentate ai fini dell'imposta comunale sugli immobili, in quanto compatibili.
3. Per gli immobili per i quali l'obbligo dichiarativo è sorto dal 1° gennaio 2012, la dichiarazione deve essere presentata entro il 30 settembre 2012.

ART. 13 – ISTITUTI DEFLATTIVI DEL CONTENZIOSO


1. Ai sensi dell'art. 9, comma 5, del D.Lgs 23/2011 si applica all'imposta municipale propria l'istituto dell'accertamento con adesione, che sarà disciplinato con apposito regolamento comunale, emanato sulla base dei principi dettati dal D.Lgs. n.218/1997.

ART. 14 - RISCOSSIONE COATTIVA

1. La riscossione coattiva è effettuata in forma diretta dal comune sulla base dell'ingiunzione prevista dal testo unico di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639 che costituisce titolo esecutivo, nonché secondo le disposizioni del Titolo II del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.
2. La riscossione coattiva, in alternativa al comma 1 del presente articolo, è affidata ai soggetti abilitati alla riscossione delle entrate locali secondo le disposizioni contenute nel comma 5 dell'articolo 52 del D.Lgs 446/97.
3. Non si fa luogo all'accertamento e alla riscossione coattiva se l'ammontare dell'imposta, maggiorata delle sanzioni ed interessi, risulta inferiore a euro 30,00

ART. 15 –DISPOSIZIONI FINALI

1. È abrogata ogni norma regolamentare in contrasto con le disposizioni del presente regolamento.
2. Per quanto non specificatamente ed espressamente previsto dal presente regolamento si rinvia alla disciplina legislativa dell'Imposta Municipale Propria.
3. Si intendono recepite ed integralmente acquisite al presente regolamento tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolante la specifica materia.
4. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2012.



CAPO:
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Sabrina GIANNULLI

Regolamento per la disciplina dell'Imposta Municipale Propria

Il presente regolamento:

- è stato deliberato dal Consiglio Comunale nella seduta del 09.11.2012 con atto n. 27.
- è stato pubblicato all'Albo pretorio on line in data 09.11.2012
- è entrato in vigore il 01 gennaio 2012

San Nazzaro, 09.11.2012



Il Segretario Comunale

(Dott.ssa Sabrina Giannulli)

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Sabrina GIANNULLI

Loris Nardone
Dottore Commercialista - Revisore Legale
Vico III° Casale n. 27
82018 – San Giorgio del Sannio (BN)
P. IVA n. 01330430628
C.F. NRDLRS72M16A783K
P.E.C.: loris.nardone@pec.commercialisti.it

**Studio di Pianificazione aziendale
&
Consulenza gestionale/amministrativa**

Spett.le
Comune di San Nazzero (BN)
Via Salita Chiesa
82018 – San Nazzero (BN)

Parere n. 7 del 12 Ottobre 2012

Oggetto: **REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.)**

L'Organo monocratico di revisione
dott. Loris Nardone
(giusta Delibera di C.C. n. 6 del 03/05/2012)

L'anno 2012 il giorno 12 del mese di Ottobre alle ore 10,30 presso i locali del Comune di San Nazzero siti in Via Salita Chiesa in San Nazzero (BN), si è riunito l'organo monocratico di revisione dell'Ente per rendere parere sul **"REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.)"**.

Il Revisore unico

ESAMINATA

- la documentazione trasmessa dall'Ente in relazione al **"REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.)"**, redatto dal Comune di San Nazzero;

VERIFICATA

- la corrispondenza del Regolamento di cui sopra, sia in termini formali che sostanziali, rispetto alle disposizioni previste dal Decreto Legislativo n. 23 del 14 marzo 2011 e dal Decreto Legge n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito con modificazioni in Legge n. 214 del 22 dicembre 2011;


VISTO

- l'art. 239, comma 1, lett. b), del D. Lgs. n. 267/2000, così come sostituito dall'art. 3, comma 1, lettera o), del Decreto Legge n. 174 del 10 ottobre 2012, pubblicato in G.U. in data 11 ottobre 2012;

ESPRIME

- il proprio *parere favorevole* all'approvazione del **“REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.)”** del Comune di San Nazario (BN);
- invita l'Amministrazione ad allegare il presente parere alla documentazione da produrre al Consiglio Comunale.

La presente riunione ha termine alle ore 11,15 circa, previa redazione, lettura ed approvazione del presente Verbale.



San Nazario (BN), lì 12 Ottobre 2012.

PARERI

Sulla deliberazione proposta sono espressi i seguenti pareri:

A. IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA

Si esprime il seguente parere in ordine alla regolarità tecnica del presente atto, ai sensi dell'art. 49, comma 1°, del TULOEL, approvato con decreto legislativo 18.8.2000, n. 267.

Favorevole


Contrario in quanto : _____

_____;

Li 12/01/2012

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

(_____)



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

(Dott. Giovanni Tommaso MANGANIELLO)

B. IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile del presente atto, ai sensi dell'art. 49, comma 1°, del TULOEL, approvato con decreto legislativo 18.8.2000, n. 267:

Favorevole


Contrario in quanto : _____

_____;

Li _____

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

(_____)



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

(Dott. Giovanni Tommaso MANGANIELLO)

Verbale letto, confermato e sottoscritto.

Il Segretario Comunale
f.to Dott.ssa Sabrina Giannulli

Il Presidente
f.to Dott. Giovanni Tommaso MANGANIELLO

=====

SI CERTIFICA:

- che copia di questa deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio on line sul sito internet oggi 09.11.2012 e vi rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs. 267/2000.

Il Responsabile del servizio amministrativo
f.to (Dott.ssa Sabrina Giannulli)

Li, 09.11.2012

=====

SI CERTIFICA che la presente deliberazione diviene esecutiva ai sensi del T.U. – D. Lgs.vo 18/08/2000, n. 267 il giorno 09.11.2012 in quanto:

Dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4 D. Lgs. 18/08/2000 n. 267).

Decorrenza gg. 10 dall'inizio della pubblicazione.

Il Segretario Comunale
f.to Dott. ssa Sabrina GIANNULLI

=====

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.

Li, 09.11.2012

Il Responsabile del servizio amministrativo
(Dott. ssa Sabrina GIANNULLI)